



**Regione del Veneto – Programma
PR Veneto FESR 2021-2027**

Obiettivo specifico 1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.5. “Supporto all’autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese”

**Fondo Veneto Competitività – “Sezione Start up”
Disposizioni Operative**

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Definizioni	3
3. Normative di riferimento.....	4
4. Soggetti potenziali beneficiari.....	7
5. Settori economici ammessi	9
6. Dotazione finanziaria	10
7. Ubicazione dell’intervento.....	10
8. Tipologie di intervento ammissibili.....	11
9. Spese ammissibili	12
10. Spese non ammissibili	16
11. Caratteristiche tecniche dell’agevolazione	17
12. Regime di aiuto.....	19
13. Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	19
14. Termini e modalità di presentazione della domanda.....	20
15. Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento	21
16. Linea di intervento “A” - Elementi specifici per l’ammissione alle agevolazioni	22
17. Linea di intervento “B” - Elementi specifici per l’ammissione alle agevolazioni.....	24
18. Erogazione del Finanziamento e riconoscimento della Sovvenzione a fondo perduto	24
19. Modalità di rendicontazione	25
20. Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari	29
21. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri.....	31
22. Ispezioni, controlli e monitoraggio dei risultati	33
Appendice 1 – ATTIVITA’ ESCLUSE	34
Appendice 2 – RELAZIONE FINALE	36
Appendice 3 – REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014.....	38



d8a71fdc



1. Premessa

1.1 Con le presenti Disposizioni Operative si dà attuazione al PR Veneto FESR 2021-2027 della Regione del Veneto (di seguito “Programma”), approvato con Decisione della Commissione europea C (2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione CE C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Obiettivo Specifico 1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.5 “Supporto all’autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese”.

In particolare, le presenti Disposizioni Operative (di seguito “Disposizioni”) disciplinano l’accesso al fondo rotativo di finanza agevolata denominato “Sezione Start up” (di seguito “Fondo”) che, in conformità alle disposizioni europee e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha l’obiettivo di rafforzare il sistema imprenditoriale veneto mediante il sostegno all’avvio, all’insediamento e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali.

Lo strumento finanziario (di seguito “SF”) si attua attraverso interventi a supporto dell’autoimprenditorialità e del consolidamento di nuove imprese, nei settori manifatturiero, servizi e commercio, correlati a progetti aventi ad oggetto contenuti di interesse trasversale quali ad esempio: innovazione, digitalizzazione, transizione verso modelli di sviluppo sostenibile.

L’obiettivo del Fondo è perseguito attraverso la concessione di un prestito costituito interamente da provvista pubblica, combinato ad una Sovvenzione a fondo perduto, a copertura del 100% delle spese di investimento ammesse. Il prestito è erogato senza interessi e non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.lgs n. 123/1998.

1.2 Le Disposizioni Operative garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.

1.3 La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998.

1.4 Il Fondo agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4 “Istruzione di qualità”, 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”, 9 “Imprese, Innovazione e Infrastrutture”.

1.5 La dotazione finanziaria complessiva del Fondo comprende anche le commissioni e i costi di gestione dello SF che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall’articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021.

1.6 Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a “Veneto Innovazione S.p.A.”, quale soggetto attuatore dello SF ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in conformità all’Accordo di finanziamento di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, approvato con DGR n.1567 del 12 dicembre 2023, sottoscritto dalle parti in data 13 dicembre 2023 e aggiornato con DGR n. 1416 del 28 novembre 2024.

1.7 Le disposizioni applicative delle presenti disposizioni operative sono emanate nel rispetto:

- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
- del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.



d8a71fdc



2. Definizioni

2.1 Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nelle Disposizioni sono utilizzate le seguenti definizioni:

PMI	<p>Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma di cooperativa, iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Lavoratori autonomi	Le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni (equiparate alle piccole e medie imprese dall’articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 c.d. Jobs Act del lavoro autonomo).
Impresa	Ai sensi dell’articolo 1, par. 1, dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata), inclusi i Lavoratori autonomi.
Soggetti Beneficiari (Destinatari finali)	Le PMI, anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.) e i Lavoratori autonomi, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Lavoratori autonomi, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto.
Soggetto Richiedente	Il soggetto giuridico che richiede il finanziamento previsto dal Fondo e che, in caso di concessione dell’agevolazione, diventerà Soggetto Beneficiario.
Soggetti qualificati	<p>Soggetti individuati dal Gestore, secondo le modalità e le specifiche definite nell’apposito Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicato dal Gestore medesimo, in conformità alle indicazioni e previa approvazione in forma scritta da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, rientranti in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Competence Center, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018; b) Centri di Trasferimento Tecnologico (CTT) su tematiche Industria 4.0, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni; c) Incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.



d8a71fdc



Sede operativa	Si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Programma di investimento agevolato. Per i soggetti iscritti al registro delle imprese italiano tale Sede operativa deve risultare ivi censita. Per i Lavoratori autonomi la Sede operativa è il domicilio fiscale risultante dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9/10).
Programma di investimento	L'insieme delle spese per investimenti in attivi materiali, attivi immateriali e servizi che il Soggetto Beneficiario intende sostenere. Il Programma di investimenti deve contenere la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria e i tempi di realizzazione.
Fondo	La "Sezione Start up" del fondo specifico "Fondo Veneto Competitività" afferente al "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027", affidato alla gestione di Veneto Innovazione S.p.A. sulla base dell'Accordo di finanziamento di cui alla DGR n. 1567/2023 e s.m.i.
Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL	Rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al Soggetto Beneficiario. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato.
Finanziamento agevolato	Finanziamento erogato con fondi pubblici a un tasso pari a zero.
Sovvenzione a fondo perduto	Agevolazione pubblica caratterizzata dall'erogazione di una somma di denaro che non deve essere restituita.
Gestore	Veneto Innovazione S.p.A. ex art. 59, par. 3, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Regime di aiuto	Identifica, per le singole misure agevolative, la regolamentazione europea in base alla quale il Gestore concede aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notificarli alla Commissione. La maggior parte delle agevolazioni sono concesse in: <ul style="list-style-type: none"> ● Regime "de minimis": aiuti concessi alle imprese di qualsiasi dimensione nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE della Commissione n. 2831/2023, che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non superi 300.000,00 euro nell'arco di tre anni; ● Regime di esenzione: aiuti concessi seguendo le regole previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia aiuti che risultano "compatibili" con la tutela della concorrenza, in quanto rispettano una serie di vincoli e regole riguardanti le tipologie di spesa, di soggetto etc. previsti da detto regolamento.
DNSH	Acronimo di "Do Not Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi, del principio "non arrecare un danno significativo" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852: nella fattispecie le indicazioni relative ai 6 obiettivi ambientali in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna Azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

3. Normative di riferimento

3.1 Elenco delle principali normative di riferimento:

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;



d8a71fdc



- Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva la modifica al "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 4983 del 10 luglio 2024;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (esenzione);
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- Decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree del Veneto;
- Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, cui la Commissione europea ha approvato la modifica dell'elenco delle "zone c non predefinite" della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";



d8a71fdc



- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Deliberazione Giunta regionale n. 474 del 29 aprile 2022 "Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027". Articolo 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno, 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta conclusasi con esito positivo, come da comunicazione prot. n. 550508 del 25/10/2024, del Direttore dell' Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitari;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 12 dicembre 2023 di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027", successivamente aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1416 del 28 novembre 2024;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Veneto FESR 2021-2027;
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 di approvazione del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 e successive modifiche ed integrazioni;
- nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le presenti Disposizioni sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico.
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1737 del 30 dicembre 2022 "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027" così come modificata dall'Allegato B alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 700 del 18 giugno 2024, in merito all'identificazione, attraverso specifiche schede di prodotto, della "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale", della "Sezione Innovazione nelle PMI" e della "Sezione innovazione di eccellenza" le quali compongono il "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", e così come poi modificata dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1327 del 14 novembre 2024;



d8a71fdc



- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 396 del 09 aprile 2024: approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI) del PR Veneto FESR 2021 - 2027 nella gestione degli strumenti finanziari.

4. Soggetti potenziali beneficiari

4.1 Il Fondo prevede due linee di intervento:

- “Linea A”: rivolta a PMI e Lavoratori autonomi aventi Sede operativa nel territorio regionale, **attivi da non oltre i tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno**;
- “Linea B”: rivolta a PMI selezionate dai soggetti qualificati, individuati in esito ad apposito Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse predisposto dal Gestore, a seguito di un percorso di formazione e accompagnamento, **attive da non oltre i tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno**.

4.2 Oltre a quanto indicato al comma precedente, possono richiedere l’intervento del Fondo, a valere su entrambe le linee di intervento di cui al precedente paragrafo, le imprese in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese (PMI), compresi i Lavoratori autonomi, così come definite nell’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni e mantenuto fino alla data di erogazione del Finanziamento agevolato, salvo quanto previsto all’art. 21.5 lett. d).
b) Attività esercitata	Esercitare, in relazione alla Sede operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica identificata come primaria nelle sezioni ISTAT ATECO 2007-2022 indicate all’articolo 5, paragrafo 5.1.	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni e mantenuto fino ai tre anni successivi dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato.
c) Obblighi pubblicitari	<ul style="list-style-type: none"> ● Essere regolarmente iscritte (anche con lo stato di “impresa inattiva”) al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e, in caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane. ovvero, <ul style="list-style-type: none"> ● Nel caso di Lavoratori autonomi, essere titolari di partita IVA attiva. 	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni. L’impresa deve essere “attiva” al momento della rendicontazione delle spese e mantenere tale status fino ai tre anni successivi dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale, ovvero, per



d8a71fdc



		i Lavoratori autonomi, la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi).
d) Assenza di procedure in corso	Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni e mantenuto fino ai tre anni successivi dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato.
e) Localizzazione in Veneto	<ul style="list-style-type: none"> avere la Sede operativa nel territorio del Veneto. Per le PMI la predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale; <p>ovvero,</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso di Lavoratori autonomi, avere il domicilio fiscale in Veneto. A tal fine, per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel “Quadro B” “attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”; 	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni e mantenuto fino ai tre anni successivi dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato.
f) Impresa non “in difficoltà”	<p>Non rientrare nella definizione di “impresa in difficoltà”, di cui all’articolo 2, punto 18), del Reg. (UE) n. 651/2014.</p> <p>Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 art. 7 comma d) un’impresa in difficoltà, quale definita dall’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 è ammissibile se autorizzata nell’ambito di aiuti de minimis.</p>	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni.
g) Divieto di operare nei settori esclusi	Non sono ammissibili alle agevolazioni le Imprese che rientrano, a seconda del regime di aiuto selezionato, nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2014/651 ovvero del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Nel caso in cui l’impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni e mantenuto fino ai tre anni successivi dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato.



d8a71fdc



	n. 2831/2023. Non sono inoltre ammissibili le attività di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 nonché le attività che possono compromettere il rispetto del principio DNSH come indicato in Appendice n. 1.	
h) Regolamento (CE) n. 1302/2008	Non figurare nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1302/2008.	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni.
i) Clausola "Deggendorf"	Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o essere destinatari di un tale ordine e aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf"). Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 53 del D.L. n. 34/2020 si applica la compensazione ivi prevista. Tale requisito non è richiesto qualora il sostegno sia autorizzato nell'ambito del regime di aiuti "de minimis".	Alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni e alla data di successiva erogazione del finanziamento.
j) Regolarità contributiva	presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei Professionisti.	Al più tardi, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento del Fondo e alla data di erogazione del finanziamento.

4.3 Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste a valere sulla "Linea B" del Fondo, le imprese che presentano domanda devono aver portato a termine un percorso formativo e di accompagnamento presso i "Soggetti qualificati" selezionati dal Gestore, secondo le modalità e le specifiche definite nell'apposito Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicato dal Gestore medesimo, in conformità alle indicazioni e previa approvazione in forma scritta da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese. Il Gestore provvede a pubblicare sul proprio sito l'elenco dei "Soggetti qualificati" selezionati.

5. Settori economici ammessi

5.1 Possono richiedere l'intervento del Fondo le Imprese che, alla data di presentazione della domanda, esercitano, nella Sede operativa in cui realizzano il Programma di investimento, un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 (aggiornamento 2022) **primario** rientrante nelle categorie di cui alla tabella di seguito riportata; resta fermo che il Programma di investimento finanziato non deve rientrare tra le "attività escluse", come definite nell'**Appendice 1** alle presenti Disposizioni:

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
B	Estrazione di minerali da cave e miniere



C	Attività manifatturiere
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F	Costruzioni
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1
H	Trasporto e magazzinaggio
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente al gruppo I56
J	Servizi di informazione e comunicazione
K	Attività finanziarie e assicurative, limitatamente al gruppo K66
M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P	Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
Q	Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S	Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96

5.2 Il Programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione dovrà risultare coerente con i codici Ateco sopraelencati.

5.3 Sono in ogni caso escluse dall'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritte con la qualifica di "impresa agricola" nella relativa sezione speciale del Registro Imprese.

6. Dotazione finanziaria

6.1 La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, ai fini dell'erogazione sia del Finanziamento agevolato che della Sovvenzione a fondo perduto, è pari a euro 14.000.000,00 rinvenienti dalle risorse assegnate all'Azione 1.3.5 del PR Veneto FESR 2021-2027, così suddivisi:

- Linea A: euro 7.000.000,00;
- Linea B: euro 7.000.000,00.

La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Ubicazione dell'intervento

7.1 La Sede operativa, o le Sedi operative, oggetto del Programma d'investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.



d8a71fdc



8. Tipologie di intervento ammissibili

8.1 Sono ammissibili al sostegno del Fondo i Programmi di investimento finalizzati a supportare l'autoimprenditorialità e il consolidamento di nuove imprese, nei settori manifatturiero, servizi e commercio, aventi ad oggetto contenuti rispondenti ad almeno uno dei seguenti temi trasversali:

- innovazione;
- digitalizzazione;
- transizione verde;
- modelli di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015, nonché con i contenuti della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020.

8.2 I Programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio degli investimenti s'intende, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, par. 23, del Regolamento (UE) n. 2014/651, la data di inizio dei lavori immobiliari relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Per data di presentazione della domanda si intende la data di avvenuto caricamento dell'istanza, completa di tutti gli allegati obbligatori, nel portale del Gestore.

8.3 Ove pertinente, i beneficiari, all'interno della proposta progettuale dovranno evidenziare la sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali, in particolare con EUSAIR - EUSALP.

8.4 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono ammissibili Programmi di investimento che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

8.5 I Programmi di investimento dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:

- a) in caso di investimenti materiali nelle PMI l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento per unità di prodotto delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- b) gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
- c) le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti;
 - siti Natura 2000 (vedasi successivo paragrafo 8.6);
 - DNSH (vedasi successivo paragrafo 8.7).

Le modalità con le quali sono rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) devono essere descritte nella proposta progettuale.

8.6 Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e->



d8a71fdc



[foreste/download](#)

In sede di compilazione della domanda, il Soggetto Richiedente dovrà fornire un'apposita dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sugli aspetti relativi valutazione di incidenza (art. 14.5).

8.7 I Programmi di investimento devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 - Verifica del principio "Do No Significant Harm") del PR FESR 2021-2027.

La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii_1.3.5 "Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese" e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.4), ha evidenziato come, l'Azione non ha alcun impatto prevedibile o ha un impatto insignificante sugli obiettivi ambientali connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura ed è perciò considerata conforme al principio del DNSH (congruenza con Azione PNRR M4C2I3.2I3.2).

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'articolo 14.5, in modo particolare il potenziale beneficiario dichiara di non svolgere attività in uno dei settori esclusi declinati nell'Appendice 1;
- ex post, in fase di rendicontazione finale, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice n. 2 del bando). La mancata o insufficiente compilazione comporta la decadenza totale al sostegno ai sensi dell'art. 21.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controllo ex post di cui all'articolo 21 delle presenti Disposizioni.

9. Spese ammissibili

9.1 Sono ammissibili le spese relative ad attivi materiali, attivi immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

CATEGORIA DI SPESA	DETTAGLIO	FINANZIABILITÀ SULL'INVESTIMENTO TOTALE AMMISSIBILE
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature tecnologiche e mobili-arredi	<p>Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il Programma di investimento. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.</p> <p>Non sono ammissibili beni alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021.</p>	100%



d8a71fdc



<p>b) software e licenze d'uso software, realizzazione di siti web e sistemi di e-commerce</p>	<p>Nel caso di acquisto di licenze temporanee, la spesa ammissibile corrisponde agli importi (compresi i canoni di abbonamento) sostenuti e pagati nel periodo compreso tra l'avvio dell'investimento e il termine del Programma di investimento.</p> <p>Non sono ammesse le spese per servizi di assistenza o di mera manutenzione di siti preesistenti.</p> <p>Nel caso di rifacimento e rinnovamento di un sito preesistente, in fase di rendicontazione dovrà essere prodotta documentazione grafica dimostrativa delle nuove funzionalità introdotte rispetto a quanto presente al momento dell'invio della domanda di ammissione. Il sito web e/o l'e-commerce devono essere attivi e funzionanti al momento della presentazione della domanda di erogazione, pena la non ammissibilità della spesa.</p> <p>Con riguardo alla predisposizione di siti web e sistemi di e-commerce, sono comprese anche le spese per la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti.</p>	<p>100%</p>
<p>c) Acquisto o registrazione di marchi, brevetti, licenze, know-how esclusivi, disegni e modelli di utilità</p>	<p>Spese per la registrazione di marchi, brevetti, licenze, know-how esclusivi, disegni e modelli di utilità.</p> <p>Sono compresi i servizi di consulenza relativi alla verifica dei requisiti di registrazione, compreso lo svolgimento di ricerche preventive al deposito della domanda, i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di registrazione e al deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ovvero presso omologo ufficio europeo o estero per la tutela internazionale.</p>	<p>100%</p>
<p>d) Certificazioni</p>	<p>Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di sistema di gestione o di prodotto di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UNI EN ISO 14001:2015; ➤ UNI EN ISO 45001:2018; ➤ UNI CEI EN ISO 50001:2018; ➤ Registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); ➤ ReMade in Italy; ➤ Plastica Seconda Vita; ➤ Cradle to cradle; ➤ Carbon footprint; ➤ Ecolabel; ➤ Greenguard. 	<p>100%</p>



d8a71fdc



	<p>Sono ammissibili (con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate) le spese per:</p> <ol style="list-style-type: none"> consulenza qualificata finalizzata all'ottenimento della certificazione; l'ente di verifica e di certificazione. <p>Ai fini dell'ammissibilità delle spese il Soggetto Beneficiario deve ottenere la certificazione entro il termine del Programma di investimento.</p> <p>Non sono ammissibili le spese inerenti al mantenimento delle certificazioni già acquisite.</p>	
e) Opere murarie e impiantistica	<ul style="list-style-type: none"> opere murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; spese per impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione, compresi gli impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico, etc.) e le correlate spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Non sono ammissibili impianti alimentati da combustibili fossili, compreso il gas naturale ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021. Non sono ammessi gli interventi di sola "messa a norma" di edifici e/o impianti o porzioni di essi per ricondurre l'immobile a conformità di legge o regolamento e gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura. <p>Con riferimento sia alle opere murarie che agli impianti, sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.</p>	20%
f) Marketing	<p>Spese per campagne di marketing e comunicazione su mercati nazionali e esteri, pubblicità su social media, radio-televisione, carta stampata, affissioni, produzione di materiali promozionali (ad esempio: video, brochure, etc.).</p>	10%

9.2 I beni e servizi oggetto delle agevolazioni devono essere strettamente funzionali alla realizzazione del Programma di investimento proposto, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e, nel caso di attivi materiali, nuovi di fabbrica¹.

¹ **Attivi materiali nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.



d8a71fdc



9.3 Ai fini della relativa ammissibilità, **le spese di cui al paragrafo 1 devono essere:**

- a) sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario **a partire dall'avvio dell'investimento** ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8.2;
- b) sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario **entro** il termine di realizzazione del Programma di investimento di cui all'articolo 18, par. 18.2;
- c) interamente sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario entro il periodo di ammissibilità delle spese di cui alle lett. a) e b). Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti riguardanti l'acquisto di un bene o servizio devono essere emessi e pagati entro tale periodo; a tal fine fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento se successivo;
- d) pertinenti al Programma di investimento proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel Programma medesimo, oltre che strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
- e) riferite a beni e servizi appartenenti a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO) dal fornitore;
- f) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
 - i. l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - ii. non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti², nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - iii. non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del Codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- g) Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

9.4 Ai fini della relativa ammissibilità, **gli attivi materiali oggetto delle agevolazioni devono:**

- a) essere ammortizzabili;
- b) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni;
- c) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- d) essere utilizzati esclusivamente nelle Sedi operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente da cui si evinca l'ubicazione degli stessi.

9.5 Ai fini della relativa ammissibilità, **gli attivi immateriali oggetto delle agevolazioni devono:**

- essere ammortizzabili;

² **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice civile e articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).



d8a71fdc



- figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

9.6 Le imprese che svolgono come attività primaria il **noleggio senza operatore** di attrezzature possono beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di attrezzature destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione siano riclassificati in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile e nel rispetto dei principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

10. Spese non ammissibili

10.1 Non sono ammissibili gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

10.2 Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- a) per servizi (es. consulenze) che rientrino nella normale gestione dell'impresa e/o effettuate da personale impiegato dall'impresa richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- b) per singoli beni/servizi di importo unitario inferiore ad euro 200,00 (duecento/00) al netto dell'IVA;
- c) per l'acquisto di rami di azienda;
- d) per l'acquisto o l'affitto di terreni, fabbricati e immobili;
- e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentono la tracciabilità dei pagamenti;
- f) notarili e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
- g) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
- h) di avviamento;
- i) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
- j) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", fatte salve le spese coerenti con l'attività svolta dal fornitore individuata con il codice Istat;
- k) Ateco 2007-2022 riportato nella visura camerale.
- l) per adeguamento ad obblighi di legge;
- m) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- n) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- o) relative all'I.V.A., anche se indetraibile, e a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
- p) incluse in documenti giustificativi emessi da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- q) sostenute mediante operazioni di noleggio, salvo quanto previsto al precedente articolo 9, paragrafo 9.6;
- r) per l'acquisto di beni usati e ricondizionati;
- s) spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- t) spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- u) interessi passivi, interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- v) per l'acquisto di veicoli;
- w) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
- x) spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'articolo 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;



d8a71fdc



- y) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili e non pertinenti con il progetto ammesso.

11. Caratteristiche tecniche dell'agevolazione

- 11.1** Le agevolazioni sono concesse sotto forma di Finanziamento agevolato (prestito) a tasso zero integrabile con una Sovvenzione a fondo perduto.
- 11.2** Il sostegno sotto forma di Finanziamento agevolato è concesso fino a concorrere al 100% dell'investimento, è costituito interamente da provvista pubblica ed è erogato senza interessi, non assistito da alcuna forma di garanzia. Resta fermo che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.lgs n. 123/1998.
- 11.3** Decorsi 36 mesi dall'erogazione del finanziamento, a condizione che l'impresa risulti in regola con il pagamento delle rate di ammortamento e con il mantenimento dei requisiti di ammissibilità come specificato all'art. 4.2, è possibile la conversione di una quota del Finanziamento agevolato in Sovvenzione a fondo perduto, mediante l'applicazione di uno sconto sull'importo da restituire (capital rebate).
- 11.4** La quota di Sovvenzione a fondo perduto è determinata come segue:
- I. una quota fissa pari al 15% delle agevolazioni concesse in caso di piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
 - II. una quota variabile aggiuntiva, fino ad un massimo del 25% delle agevolazioni concesse, riconosciuta a fronte della rispondenza ai seguenti criteri:

	Criteri di premialità	Maggiorazione
A	<p>Imprese che hanno generato almeno un nuovo occupato a tempo pieno e indeterminato (o con contratto di apprendistato) nei 36 mesi successivi alla presentazione della domanda di agevolazione.</p> <p>Tali assunzioni devono avvenire presso Sedi operative localizzate in Veneto.</p> <p>I nuovi addetti devono essere aggiuntivi rispetto al totale degli addetti alle dipendenze del Soggetto Beneficiario - a tempo pieno e indeterminato (o con contratto di apprendistato) - in Veneto alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Ai fini della verifica dell'incremento occupazionale saranno considerati i soli addetti del Soggetto Beneficiario; non saranno considerati gli addetti di imprese con codice fiscale diverso da quello del Soggetto Beneficiario anche in presenza di situazioni di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile.</p> <p>Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono, già al momento della presentazione della domanda, tra loro collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile non partecipa al conteggio dell'incremento occupazionale.</p> <p>La verifica relativa alla nuova occupazione creata è effettuata per il tramite del sistema CO Veneto.</p>	<p>La quota aggiuntiva del 2% è riconosciuta per ciascun nuovo occupato fino ad un massimo del 20%</p>
B	<p>Imprese in possesso, o il cui investimento sia finalizzato all'ottenimento entro il termine del Programma di investimento, di una o più delle seguenti certificazioni ambientali: UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018; UNI CEI EN ISO 50001:2018; Registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); ReMade in Italy; Plastica Seconda Vita; Cradle to cradle; Carbon footprint; Ecolabel; Greenguard.</p>	2%
C	<ul style="list-style-type: none"> ● Impresa rientrante, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nella definizione di "impresa giovanile" ai sensi della legge 	2%



d8a71fdc



	<p>regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta"³.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Impresa a prevalente partecipazione femminile, alla data della domanda di agevolazione, secondo la definizione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17⁴. ● Impresa il cui capitale sociale, alla data della domanda di agevolazione, è detenuto in via maggioritaria da disoccupati in condizione di svantaggio nelle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ➢ disoccupati che hanno presentato Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione; ➢ disabili iscritti alle liste per il collocamento mirato (L. 68/99) 	
D	Imprese che hanno conseguito il "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014).	1%

11.5 Ai fini del riconoscimento della quota a titolo di Sovvenzione a fondo perduto, la rispondenza ai criteri di premialità B, C e D dovrà essere verificata al momento di presentazione della domanda di agevolazione e, salvo per quanto concerne la premialità C a fronte di cause di forza maggiore debitamente documentate quali ad esempio: decesso, malattia, infortunio grave, etc., alla decorrenza di 36 mesi dalla data della delibera di concessione del prestito.

11.6 Sono finanziabili Programmi di investimento di importo di spesa ammissibile compreso tra i seguenti limiti:

- Linea A: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 75.000,00 per Programma di investimento;
- Linea B: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 150.000,00 per Programma di investimento.

L'importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti.

11.7 Il Piano di ammortamento del Finanziamento agevolato prevede una durata compresa tra un minimo di 36 mesi e un massimo di 84 mesi.

11.8 Il Finanziamento agevolato è rimborsato, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento di cui all'articolo 18, paragrafo 18.1. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di due punti percentuali.

³ Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per "imprese giovanili" si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, rientranti nelle seguenti tipologie:

- imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

⁴ Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per "impresa a prevalente partecipazione femminile" si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, in particolare quelle rientranti in una delle seguenti tipologie:

- imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
- società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni.



d8a71fdc



12. Regime di aiuto

12.1 L'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Beneficiario, nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti “*de minimis*” alle imprese che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non superi 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento), come riportato all'Appendice 3 del presente Bando.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dai sopracitati Regolamenti. Inoltre, qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento dei predetti limiti, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali. L'intensità dell'aiuto concedibile è definita tenendo conto di eventuali altri Aiuti di Stato concessi sulle medesime spese che fanno parte del Programma di investimento. Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti Disposizioni.

12.2 Con riferimento al Finanziamento agevolato, l'intensità dell'agevolazione concessa (ESL) verrà computata in termini di differenziale tra il tasso applicato al Finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili applicabile alla data di concessione del finanziamento.

12.3 È fatta salva la possibilità per il Gestore di consentire al Soggetto Beneficiario di accedere alle agevolazioni previa concessione a valere su eventuali “Regimi Quadro temporanei” attivati a fronte di specifici eventi emergenziali.

13. Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

13.1 Le spese relative al Programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- a) cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo europeo o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione. L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può, comunque, essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- b) fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dalle presenti Disposizioni Operative sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento;
- c) qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento “*de minimis*” n. 2023/2831, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) n. 2023/2831);
- d) ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8, gli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni Operative possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.



d8a71fdc



14. Termini e modalità di presentazione della domanda

- 14.1** Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
- 14.2** La domanda può essere presentata al Gestore, anche per il tramite di un Confidi o di un'Associazione o Organizzazione imprenditoriale, che può avvalersi anche di proprie società di servizi, a valere su una delle due linee di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1.
- Non è consentita la partecipazione di una stessa impresa a valere su entrambe le linee di intervento, intendendosi come ammissibile, nel caso di istanza multipla, solamente la prima domanda presentata.
- 14.3** La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo "Finanza 3000", previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
- 14.4** La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web del Gestore e liberamente scaricabile). Alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale su cui versare il Finanziamento erogato e l'IBAN riferito al conto medesimo.
- 14.5** A pena di esclusione, unitamente al modulo domanda e agli ulteriori allegati richiesti dalla stessa, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
 - dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata dai Professionisti;
 - Programma di investimento, redatto secondo il format reso disponibile e liberamente scaricabile sul sito web del Gestore, nonché copia dei preventivi di spesa in esso elencati i quali dovranno essere recenti, ritenendo tali quelli datati non oltre sei mesi dalla data della domanda di ammissione alle agevolazioni;
 - progetto imprenditoriale che descriva la coerenza del Programma di investimento con le tipologie di intervento ammissibili, con particolare riferimento alle caratteristiche e alla funzionalità dei beni oggetto di investimento, nonché la generale fattibilità dell'iniziativa dal punto di vista organizzativo e produttivo;
 - business plan che evidenzi le prospettive di risultato e di sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo del programma di investimento;
 - curriculum vitae team imprenditoriale;
 - dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - dichiarazione sul rispetto del DNSH;
 - in caso di interventi su immobili di terzi di cui all'articolo 9, paragrafo 9.1, lett. e): atto di assenso del proprietario all'intervento e documento comprovante la disponibilità dell'immobile (contratto di locazione / comodato);
 - dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 7 del Reg. n. 1060/2021;
 - per le sole domande presentate a valere sulla linea di intervento "B": attestazione da parte del "Soggetto qualificato", come disciplinato all'articolo 17.
- 14.6** In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 14.5, dovrà essere presentata la seguente documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria:
- copia delle certificazioni possedute dall'impresa nel caso di richiesta di maggiorazione della quota di Sovvenzione a fondo perduto corrispondente al criterio di premialità B, di cui all'articolo 11, paragrafo 11.4. L'assenza o l'incompletezza di tale documentazione implicano la non assegnazione di detta maggiorazione,



d8a71fdc



nel caso in cui l'impresa sia già in possesso della certificazione indicata;

b) documentazione economica:

- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dalla Regione;
- per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate, complete di ricevuta di presentazione;
- per le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, situazione economica e patrimoniale di periodo e conto economico previsionale;
- per le imprese collegate o associate all'impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero.

14.7 La domanda di agevolazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste dalle presenti Disposizioni non saranno prese in esame.

15. Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento

15.1 L'istruttoria delle richieste di agevolazione è svolta mediante procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello. Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

15.2 L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la completezza della domanda e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 14;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5 e 8 e all'Appendice 1 delle presenti Disposizioni;
- la validità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del Programma di investimento e la coerenza con quanto previsto dalle presenti Disposizioni, anche con riferimento alla pertinenza e congruità delle spese previste, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del Programma alla luce della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
- valutare la compatibilità con il Programma di investimento proposto e con l'attività d'impresa delle esigenze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni. Il Gestore provvede, laddove necessario, a rideterminare l'ammontare delle spese ammissibili e a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

15.3 L'iter di valutazione delle domande e del Programma di investimento è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta alla verifica da parte del Gestore della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, all'analisi di merito della proposta progettuale e alla valutazione della pertinenza e congruità delle spese. Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, l'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore. Qualora nel corso dell'istruttoria amministrativa della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

15.4 Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda, completa della prevista documentazione, delibera in merito alla concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione al Soggetto richiedente.

15.5 Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto all'articolo 14;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al presente articolo e agli articoli 16 e 17.



15.6 La concessione delle agevolazioni è subordinata:

- a) per le domande presentate a valere sulla Linea di intervento “A”: al superamento con esito positivo di un colloquio di approfondimento volto a valutare le competenze imprenditoriali del soggetto proponente e la sostenibilità economico-finanziaria del Programma di investimento, svolto dal Gestore in collaborazione con la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, come da successivo articolo 16. Con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese verranno individuati i componenti della Commissione di valutazione che valuterà l’iniziativa proposta sulla base dei criteri di cui all’art. 16, par. 16.1;
- b) per le domande presentate a valere sulla Linea di intervento “B”: alla dimostrazione dell’avvenuto completamento di un percorso formativo e di accompagnamento posto in essere da un “Soggetto qualificato”, come da successivo articolo 17;

15.7 Il Gestore delibera in merito alla concessione delle agevolazioni entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni e ritardi nella ricezione del DURC.

15.8 Il Gestore provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riguardo alla registrazione degli aiuti concessi presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e alla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

15.9 Il Gestore provvede trimestralmente alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

16. Linea di intervento “A” - Elementi specifici per l’ammissione alle agevolazioni

16.1 Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, ai fini dell’accesso alle agevolazioni a valere sulla Linea di intervento “A”, la valutazione delle competenze imprenditoriali del soggetto proponente e della sostenibilità economico-finanziaria del Programma di investimento, di cui all’articolo 15, paragrafo 15.6, lett. a), è basata sui seguenti criteri generali, oggetto di analisi in fase di istruttoria amministrativa di merito della proposta progettuale, nonché di approfondimento in sede di colloquio:

Criteria di selezione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio
VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO		
Coerenza degli obiettivi: - Appropriata descrizione dello stato dell’arte relativo al problema da risolvere o all’opportunità da sviluppare. - Adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato.	Qualità e completezza del Programma di investimento	<ul style="list-style-type: none"> • È stato individuato il problema da risolvere o l’opportunità da sviluppare: punti 1 • Non è stato individuato il problema da risolvere o l’opportunità da sviluppare: punti 0
	Grado di dettaglio e coerenza nell’indicazione delle spese preventivate e nella descrizione della loro funzionalità al Programma di investimento	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagliato: punti 1 • Non dettagliato: punti 0



d8a71fdc



<p>- Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica.</p> <p>Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del Programma di investimento.</p>	<p>Fattibilità della proposta progettuale dal punto di vista organizzativo e operativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assetto organizzativo e le modalità di svolgimento del processo produttivo sono adeguatamente descritti e coerenti con il Programma di investimento: punti 1 • L'assetto organizzativo o le modalità di svolgimento del processo produttivo non sono adeguatamente descritti o non sono coerenti con il Programma di investimento: punti 0
	<p>Fattibilità del Programma di investimento dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria in rapporto ai contenuti del business plan (art. 73, comma 2 lettera d) del Reg. (UE) 2021/1060)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Programma di investimento evidenzia un profilo di sostenibilità economico-finanziaria di medio periodo e i contenuti del business plan sono coerenti e realistici: punti 1 • Il Programma di investimento non evidenzia un profilo di sostenibilità economico-finanziaria di medio periodo o i contenuti del business plan non sono coerenti e realistici: punti 0
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE		
<p>Valutazione delle caratteristiche dei soggetti proponenti.</p>	<p>Competenze ed esperienza dei soggetti proponenti in relazione al settore di attività e ai contenuti del Programma di investimento</p>	<p>L'imprenditore individuale, il lavoratore autonomo o la maggior parte dei componenti della compagine sociale è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso di un titolo di istruzione terziaria rilasciato dal sistema universitario, dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS) o dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), attinente all'attività oggetto della proposta progettuale: punti 1 • possesso di diplomi di istruzione secondaria superiore o di qualifiche/diplomi professionali attinenti all'attività oggetto della proposta progettuale e, ove necessario, di ulteriori competenze integrative acquisite presso enti di formazione accreditati di cui alla legge regionale n. 19/2002 o soggetti equivalenti operanti in altre regioni-Stati ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro e/o esperienze di tirocinio formativo e di orientamento: punti 1 • capacità ed esperienze di carattere lavorativo, acquisite presso soggetti operanti nel settore interessato dalla proposta progettuale o in settori ad esso collegati, nell'ambito di rapporti di lavoro ovvero tramite esperienze di tirocinio formativo e di orientamento che coprano complessivamente un periodo di almeno 3 anni: punti 1 <p>In assenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati: punti 0</p>

16.2 Non sono ammessi a contributo i progetti che, sulla base dei criteri di selezione, totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a 5 punti.



d8a71fdc



17. Linea di intervento “B” - Elementi specifici per l’ammissione alle agevolazioni

- 17.1** Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, l’accesso alle agevolazioni a valere sulla Linea di intervento “B” è subordinato alla dimostrazione, da parte del potenziale Soggetto Beneficiario, dell’avvenuto completamento di un percorso formativo e di accompagnamento posto in essere da uno dei “Soggetti qualificati” individuati dal Gestore, secondo le modalità e le specifiche definite nell’apposito avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicato dal Gestore medesimo, in conformità alle indicazioni e previa approvazione in forma scritta da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
- 17.2** I “soggetti qualificati” devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- Competence Center, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
 - Centri di Trasferimento Tecnologico (CTT) su tematiche Industria 4.0, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
- 17.3** L’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, di cui al paragrafo 17.1, definisce anche:
- i criteri in conformità ai quali i “Soggetti qualificati” si impegnano a selezionare le imprese nei cui confronti realizzare specifici percorsi di formazione e accompagnamento;
 - la durata minima, le tematiche e i contenuti indicativi dei percorsi di formazione e accompagnamento;
 - le specifiche modalità di attribuzione delle risorse della Linea di intervento “B”, volte a favorire l’accesso alle agevolazioni da parte di imprese selezionate da ciascun “Soggetto qualificato”;
 - gli ulteriori obblighi assunti dai “Soggetti qualificati” nei rapporti con le imprese selezionate, la Regione e il Gestore.
- 17.4** Fermo restando quanto previsto al paragrafo 17.3, i “Soggetti qualificati” si impegnano a definire con ciascuna impresa selezionata un business plan da presentare a corredo della domanda di agevolazione a valere sulla Linea di intervento “B”, al fine di consentire al Gestore di valutare la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di investimento; il business plan dovrà essere accompagnato da un’attestazione da parte del soggetto qualificato circa l’avvenuto completamento, da parte dell’impresa potenziale beneficiaria, del percorso di formazione e accompagnamento. Il business plan dovrà inoltre fornire indicazioni specifiche in relazione a:
- Sviluppo sostenibile/rispetto delle prescrizioni ambientali di cui all’art. 8.5 lett. a) e b);
 - Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair - Eusalp).
- 17.5** L’attività dei “Soggetti qualificati” non è oggetto di remunerazione da parte del Gestore e/o della Regione.

18. Erogazione del Finanziamento e riconoscimento della Sovvenzione a fondo perduto

- 18.1** L’erogazione del Finanziamento agevolato è disposta dal Gestore a seguito della stipula con il Soggetto Beneficiario del relativo “contratto di finanziamento”, sottoscritto in esito all’adozione della delibera di concessione delle agevolazioni. Il “contratto di finanziamento” riporta le condizioni del finanziamento, il relativo piano di ammortamento e le ulteriori clausole necessarie alla regolazione del rapporto tra Gestore e Soggetto Beneficiario.
- 18.2** Entro e non oltre 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 6 mesi, deve essere trasmessa al Gestore la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi (cd. Termine del Programma di investimento). Si procede alla revoca totale o parziale ai sensi dell’articolo 21 delle presenti Disposizioni in caso di mancata o parziale realizzazione e rendicontazione del Programma di investimento.
- 18.3** L’istanza di proroga di cui al precedente paragrafo è valutata dal Gestore e può essere accolta qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda. Entro 30 giorni



d8a71fdc



il Gestore comunica al Soggetto Beneficiario l'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga. In caso di esito negativo, restano validi i termini inizialmente previsti per la rendicontazione della spesa riferita al Programma di investimento ammesso ai benefici del Fondo.

18.4 Il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di rendicontare il Programma di investimento realizzato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il finanziamento ricevuto per la finalità cui è destinato. Eventuali variazioni sostanziali al Programma di investimento ammesso dovranno essere autorizzate. La mancata rendicontazione del Programma di investimento comporta la decadenza dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione integrale del finanziamento, secondo le modalità descritte all'articolo 21.

18.5 Decorsi 36 mesi dall'erogazione del finanziamento e a condizione che l'impresa risulti in regola con il pagamento delle rate di ammortamento e con il mantenimento dei requisiti di ammissibilità come specificato all'art. 4.2, il Gestore provvede alla determinazione della quota di Finanziamento agevolato convertibile in Sovvenzione a fondo perduto, tenuto conto dell'esito della verifica effettuata sulla rendicontazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario, della conseguente eventuale rideterminazione dell'agevolazione e dei criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 11.4.

Il Gestore provvede all'accertamento d'ufficio del rispetto dei criteri di premialità di cui alla lett. A, C e D di cui all'articolo 11, paragrafo 11.4 e a richiedere al Soggetto Beneficiario, se del caso, copia delle certificazioni di cui al criterio B, ai fini della verifica del relativo periodo di validità. Qualora necessario, il Gestore può inoltre richiedere al Soggetto Beneficiario ulteriori documenti o informazioni necessarie alle verifiche di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 241/1990.

Il Gestore provvede quindi a comunicare al Soggetto Beneficiario l'importo della quota di Sovvenzione a fondo perduto ad esso spettante, di cui fruire mediante l'applicazione di uno sconto di pari importo sull'ammontare del Finanziamento agevolato ancora da restituire (capital rebate).

18.6 Ai fini dell'erogazione del Finanziamento il Gestore verifica la regolarità contributiva; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di determinazione della quota di Sovvenzione a fondo perduto, la stessa è ridotta in misura corrispondente all'inadempienza e il relativo importo è versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n.98/2013, articolo 31 commi 3 e 8- bis).

19. Modalità di rendicontazione

19.1 Il Soggetto Beneficiario deve rendicontare il Programma di investimento realizzato, avvalendosi dell'applicativo "Finanza 3000", inviando la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica finale sul Programma di investimento realizzato e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi, anche con riferimento agli indicatori di monitoraggio, e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo del Programma di investimento realizzato e il rispetto delle prescrizioni ambientali come da Appendice n. 2 alle presenti Disposizioni operative;
- b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture quietanzate o altri titoli idonei a giustificare la spesa del Programma di investimento. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato .xml;
- c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 19.3;
- d) documentazione fotografica attestante la realizzazione del Programma di investimento;
- e) le eventuali autorizzazioni o certificazioni previste in funzione della tipologia e natura degli investimenti realizzati (specificate nel modulo di dichiarazione-domanda);
- f) in caso di spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di cui alla lettera d) della Tabella riepilogativa delle



d8a71fdc



spese ammissibili riportata all'articolo 9, paragrafo 9.1, copia della certificazione ottenuta;

- g) in caso di opere murarie: dettagliata relazione dei lavori eseguiti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori e corredata da documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- h) in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
- i) in caso di spese per "marketing": copia del materiale promozionale realizzato (documentazione fotografica, video promozionali realizzati, etc.);
- j) in caso di spese per servizi consulenziali: copia del contratto, convenzione o lettera d'incarico stipulati tra il Soggetto Beneficiario e il fornitore con specifico riferimento alle attività, chiara descrizione dell'oggetto delle stesse, durata dell'incarico, ammontare del compenso al netto dei contributi previdenziali e oneri di legge, unitamente a documentazione utile a dimostrare l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, studi, pareri, etc.);

19.2 Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento entro il periodo di realizzazione del progetto. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione. 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare anche dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti



d8a71fdc



	<ul style="list-style-type: none"> ● il codice identificativo dell'operazione. <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● Il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il numero dell'assegno; ● il numero e la data della fattura; ● l'esito positivo dell'operazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Non è sufficiente la sola matrice; ● Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal Soggetto Beneficiario. <p>Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.</p>
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<p>1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. <p>2) estratto conto della carta di credito;</p> <p>3) scontrino.</p>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<p>1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. <p>2) scontrino.</p>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	<ul style="list-style-type: none"> ● estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. ● scontrino 	<p>La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.</p> <p>L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta</p>
Acquisti on-line	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p>	



d8a71fdc



	<ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto; ● l'addebito delle operazioni. <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	
MAV	<ul style="list-style-type: none"> ● copia del Bollettino MAV ● estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. 	
PagoPA	<p>1) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● il riferimento al pagamento; ● il codice identificativo dell'operazione. <p>2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;</p> <p>3) Avviso di pagamento.</p>	
Addebito diretto	<p>1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione</p> <p>2) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● il riferimento alla fattura pagata; ● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	
F24	<ul style="list-style-type: none"> ● Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato ● Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. 	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

19.3 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento.

19.4 Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese comprovate da fatture di acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).



d8a71fdc



- 19.5** Nel caso di documentazione incompleta, il Gestore provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dal Soggetto Beneficiario nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora il Soggetto Beneficiario non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.
- 19.6** La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulta generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
- 19.7** I documenti originali relativi alla realizzazione del Programma di investimento devono essere comunque tenuti a disposizione del Gestore per tutta la durata del Finanziamento agevolato o comunque per i 10 anni successivi dal pagamento dell'ultima rata e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa, da parte del personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il Gestore potrà effettuare verifiche in loco finalizzate a verificare che il Soggetto Beneficiario sia operativo, che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e che quanto dichiarato nella relazione di rendicontazione corrisponda al vero. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal Gestore, il Programma di investimento risulta realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma risulti comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il Gestore provvede a rideterminare l'aiuto spettante e a comunicarlo al Soggetto Beneficiario assumendo i necessari atti amministrativi.

20. Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

- 20.1** Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono obbligati a:
- realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Programma di investimento approvato e presentare la relativa rendicontazione al Gestore entro e non oltre 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 18.3;
 - avere la Sede operativa oggetto del Programma di investimento in Veneto al momento della presentazione della rendicontazione delle spese;
 - non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'agevolazione prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato;
 - mantenere l'investimento nella Sede operativa oggetto del Programma di investimento nel territorio della Regione del Veneto per almeno tre anni dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato. Fanno eccezione i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, possono essere trasferiti in altra Sede operativa ubicata nel territorio della Regione del Veneto e di cui il medesimo Soggetto Beneficiario abbia disponibilità. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Sede operativa oggetto del Programma di investimento per il pertinente periodo minimo;
 - accettare le ispezioni e i controlli che la Regione del Veneto, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Programma di investimento, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
 - comunicare, qualora richiesto dalla Regione del Veneto, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Programma di investimento concluso, con le modalità definite e rese note dalla stessa Regione;
 - soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e di quanto indicato agli artt. 8.5 e 8.7 delle presenti Disposizioni operative;
 - mantenere i requisiti di ammissibilità come specificato all'articolo 4.2;
 - mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;



d8a71fdc



- j) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- k) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 13;
- l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali del Gestore, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- m) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- n) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nelle presenti Disposizioni operative e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- o) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP);
- p) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- q) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- r) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
- s) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dalle presenti Disposizioni operative;
- t) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste da detta normativa.

20.2 I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì:

- a) a segnalare tempestivamente al Gestore le eventuali modifiche anagrafiche (es. mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
- b) a segnalare tempestivamente al Gestore le eventuali operazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto Beneficiario dell'agevolazione (ad es. scissione, fusione, conferimento, affitto o cessione totale o parziale d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione). Si veda anche quanto previsto all'art. 21.11.

20.3 I Soggetti Beneficiari dell'agevolazione sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai Soggetti Beneficiari spetta informare il pubblico in merito al Finanziamento ottenuto in base alle presenti Disposizioni, nel caso in cui il costo dell'operazione superi euro 500.000,00, con le modalità di seguito descritte:

- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>



d8a71fdc



Se il Soggetto Beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno spettante ex articolo 50 par. 3 Reg. 1060/2021 secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, decurtazione del 3% del sostegno spettante (ESL + Sovvenzione a fondo perduto) a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, decurtazione del 1% del sostegno spettante (ESL + Sovvenzione a fondo perduto) a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i Soggetti Richiedenti che gli elenchi dei Soggetti Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Gestore e della Regione del Veneto ai seguenti link:

- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- <https://www.venetosviluppo.it/index.php/finanza-agevolata/fondo-di-partecipazione-pr-veneto-fesr-2021-2027>.

21. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

- 21.1** Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.
- 21.2** Il Soggetto Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia all'agevolazione. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata, comprensiva della quota a titolo di Sovvenzione a fondo perduto, secondo quanto previsto al paragrafo 21.6.
- 21.3** L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza, anche parziale, con perdita del beneficio e restituzione al Fondo della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata, comprensiva della quota a titolo di Sovvenzione a fondo perduto, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 21.4 e 21.5, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati.
- 21.4** Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) mancata conclusione del progetto ammesso entro i termini di cui all'articolo 9;
 - c) mancato rispetto delle prescrizioni in termini di DNSH secondo quanto indicato all'articolo 8;
 - d) qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza del Programma di investimento ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
 - e) gravi inadempimenti del Soggetto Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
 - f) mancata destinazione del sostegno alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 7 del Reg. n. 1060/2021;
 - h) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltre della documentazione richiesta;
 - i) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi di cui alle lettere b), c), d), e) e g) di cui alla tabella all'articolo 4, paragrafo 4.2 prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - j) mancato rispetto delle disposizioni previste dalle Disposizioni operative, e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;



d8a71fdc



- k) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nelle Disposizioni operative e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- l) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023

21.5 Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere b), c), d), e) e g) di cui alla tabella all'articolo 4, paragrafo 4.2, dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato;
- b) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 20.3;
- c) sostituzione del Soggetto Beneficiario con una nuova Impresa in assenza tra i due di una operazione societaria di cui all'articolo 20, paragrafo 20.2, lett. b). Non è consentita la mera sostituzione di una Impresa che rinuncia al contributo con una nuova Impresa;
- d) perdita dello status di PMI qualora il superamento dei requisiti dimensionali avvenga per effetto di operazioni societarie a fronte delle quali debba essere richiesto il subentro nell'agevolazione;
- e) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato;
- f) cessione d'azienda o del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e il cessionario non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- g) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, dopo la conclusione del progetto e prima che siano trascorsi tre anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nelle Disposizioni operative e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.

Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

21.6 Nel caso di decadenza dell'agevolazione, si procede alla revoca del beneficio concesso; la revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ed è a carico del Gestore. La revoca configura un inadempimento da parte del Soggetto Beneficiario, pertanto, si procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Soggetto Beneficiario ai sensi della legge n. 241 del 1990. Qualora in esito a tale contraddittorio si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, con provvedimento motivato è disposta la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 5 del 2000. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali. Nei casi di cui alle lettere da a) a d), ad eccezione di quanto previsto alla lett. c) dell'articolo 20, paragrafo 20.1, gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento agevolato, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data in cui si verifica l'evento che determina la revoca del beneficio concesso.

21.7 Il Gestore trasmette al Soggetto Beneficiario il provvedimento di revoca e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni.

21.8 In caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca della stessa si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5/2000. Il beneficio fruito è dato dalla sommatoria dell'ESL



d8a71fdc



del Finanziamento agevolato con l'ESL della Sovvenzione a fondo perduto (c.d. ESL complessivo).

- 21.9** Compete al Gestore il recupero della provvista pubblica erogata, anche nella forma di Sovvenzione a fondo perduto, e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/1998. I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
- 21.10** La comunicazione di revoca dell'agevolazione è trasmessa dal Gestore anche alla Struttura regionale di riferimento per gli adempimenti di competenza.
- 21.11** In presenza di una operazione societaria di cui all'articolo 20, paragrafo 20.2, lett. b), un nuovo Soggetto Beneficiario subentra nell'operazione agevolata al Soggetto Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi e di valutazione previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo Soggetto Beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Soggetto Beneficiario precedente.

22. Ispezioni, controlli e monitoraggio dei risultati

- 22.1** I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Programmi di investimento al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.
- 22.2** I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati. I Soggetti Beneficiari sono tenuti altresì a fornire i dati di monitoraggio necessari a verificare l'avanzamento realizzativo del Programma di investimento.



d8a71fdc



Appendice 1 – ATTIVITA' ESCLUSE

Non possono essere selezionate dal Gestore le attività d'impresa finalizzate ad una delle seguenti tipologie di intervento:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto che per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- a) operazioni non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 73 comma 2 del Regolamento UE n. 1060/2021;



Non sono comunque finanziabili le seguenti tipologie di attività:

- a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente Destinatario Finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
- b) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- c) case da gioco e imprese equivalenti;
- d) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
- e) pornografia e prostituzione;
- f) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a e) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica.

Al fine di non compromettere il rispetto del principio DNSH, saranno presi in considerazione solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Ue, nazionale e regionale. Non saranno presi in considerazione i progetti di investimento che abbiano ad oggetto le attività di cui al seguente elenco:

- i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);
- ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
- iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Considerato quanto sopra, saranno esclusi i progetti di imprese che presentino i seguenti codici Nace/Ateco:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba);
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;
- 07: estrazione di minerali metalliferi;
- 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;
- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.



d8a71fdc



Appendice 2 – RELAZIONE FINALE

SEZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione <i>(breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	



d8a71fdc



Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

2. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

1. Consumi energetici annui da fonti fossili

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili

3. Rifiuti prodotti

4. Acqua

5. Emissioni aria/acqua e suolo

NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.



Appendice 3 – REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014**Articolo 22 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento**

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

- a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
- b) non ha ancora distribuito utili;
- c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

- a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni;
- b) [..]
- c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
- d) [..]

4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

6. [..]

7. [..]



d8a71fdc

